



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 41 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 5 Settore geom. Angelo Campanozzi, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le Norme Tecniche d'Attuazione del vigente P.di F. per la Zona "Di/2" (piccole industrie, artigianali e/o commerciali);

Viste le Norme Tecniche d'Attuazione del P.di F. vigente allegate alla variante della lottizzazione Di/2 approvata definitivamente con delibera di C.C. n. 82 del 30.12.2003, che recitano;

Zona sita lungo la strada provinciale San Nicandro – Torre Mileto e parallela ad esso sul lato destro, da circa la cosiddetta "Pietrascritta" fino all'incrocio con la superstrada.

Il rilascio di concessione edilizia è subordinato alla preventiva redazione ed approvazione di lottizzazioni planovolumetriche convenzionate, estese a settori della superficie minima di Ha 1.00.00, secondo i disposti dell'art. 8 della legge 765 del 6.8.967, nel rispetto delle seguenti norme:

- destinazione d'uso – piccole industrie, artigianali e/o commerciali;
- indice di fabbricabilità territoriale = 1.75 mc/mq.;
- indice di fabbricabilità fondiario = 3.00 mc/mq.;
- superficie minima del lotto o comparto: mq. 500;
- distacco minimo dagli edifici: mt. 10.00;
- distacco minimo dal confine: mt: 5.00
- altezza max: mt. 10.00
- distacco minimo dall'asse stradale: (fatta eccezione per i vincoli di cui all'art. 4 del D.M. del 01.04.68, n. 1404 ove si rende necessario) mt. 10.00;
- parcheggio nell'ambito del singolo lotto (da asservire a volumetria ultimata): 1mq./10mc. di fabbrica;
- tipo edilizio medio: edifici isolati o raggruppati;
- costruzioni accessorie e possibilità di sopraelevazione: consentite nell'ambito della massima cubatura realizzabile;
- attrezzature, la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti secondo le direttive dell'art. 5 del D.M. 02.04.68, n. 1444);
- indice di piantumazione: n. 100 piante medio o alto fusto per ettaro;
- indice di copertura del lotto fuori terra: 40%;



- prescrizioni particolari: sono permessi alloggi per i custodi e le abitazioni per i proprietari: si obbliga di provvedere ai necessari impianti di depurazione dei fumi o scarico delle scorie secondo le più avanzate tecnologie sociali, si può eccedere l'altezza solo con costruzioni speciali quali: silos, grù, serbatoi ecc., indispensabili al funzionamento dell'insediamento previsto.

Ritenuto doverle modificare, adeguandole altresì a nuovi dettami urbanistici a seguito di emanazione di nuove leggi e Decreti Ministeriali;

Vista la legge n. 443/2001;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380;

Si procede a votazione e si ottiene il seguente risultato: Favorevoli all'unanimità dei presenti (n.9);

DELIBERA

1) di modificare le Norme Tecniche di Attuazione del Vigente P. di F. per la zona "Di/2" (piccole industrie, artigianali e/o commerciali) e, le Norme Tecniche di Attuazione del P. di F. vigente allegate alla variante della lottizzazione Di/2 approvata definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 30.12.2003 così come formulate dall'Ufficio Urbanistico Comunale, di seguito elencate:

Zona sita lungo la strada provinciale San Nicandro – Torre Mileto e parallela ad esso sul lato destro, da circa la cosiddetta "Pietrascritta" fino all'incrocio con la superstrada.

Il rilascio di concessione edilizia è subordinato alla preventiva redazione ed approvazione di lottizzazioni planovolumetriche convenzionate, estese a settori della superficie minima di Ha 1.00.00, secondo i disposti dell'art. 8 della legge 765 del 6.8.967, nel rispetto delle seguenti norme:

- destinazione d'uso – piccole industrie, artigianali e/o commerciali;
- indice di fabbricabilità territoriale = 1.75 mc/mq.;
- indice di fabbricabilità fondiario = 3.00 mc/mq.;
- superficie minima del lotto o comparto: mq. 500;
- distacco minimo dagli edifici: mt. 10.00;
- distacco minimo dal confine: mt. 5.00
- altezza max: mt. 10.00
- distacco minimo dall'asse stradale: (fatta eccezione per i vincoli di cui all'art. 4 del D.M. del 01.04.68, n. 1404 ove si rende necessario) mt. 10.00;
- parcheggio nell'ambito del singolo lotto (da asservire a volumetria ultimata): 1mq./10mc. di fabbrica;
- tipo edilizio medio: edifici isolati o raggruppati;
- costruzioni accessorie e possibilità di sopraelevazione: consentite nell'ambito della massima cubatura realizzabile;
- attrezzature, la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio (escluse le sedi viarie)



non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti secondo le direttive dell'art. 5 del D.M. 02.04.68, n. 1444);

- indice di piantumazione: n. 100 piante medio o alto fusto per ettaro;
- indice di copertura del lotto fuori terra: 40%;
- prescrizioni particolari: E' consentito, in ogni lotto, un'unica unità abitativa per il personale di sorveglianza o del proprietario di 95 mq. (di superficie utile) e nella cubatura max di 300 mc. nell'ambito della volumetria consentita; si obbliga di provvedere ai necessari impianti di depurazione dei fumi o scarico delle scorie secondo le più avanzate tecnologie sociali, si può eccedere l'altezza solo con costruzioni speciali quali: silos, grù, serbatoi ecc., indispensabili al funzionamento dell'insediamento previsto.

2) di inviare copia della presente all'Ufficio Urbanistico Regionale di Bari.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 42 DEL 2004

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione:

- Il responsabile del 1° Settore, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- Con delibera di G.C. n° 433 del 23.10.1995 veniva conferito al geom. VILLANI Vincenzo l'incarico di Consulente Tecnico di Parte del Comune di San Nicandro Garganico nella causa pendente innanzi al Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Bari contro il Comune di Lesina ed altri;
- In data 30.6.'98 veniva trasmessa dal predetto geometra, con nota prot. 8352, la parcella delle competenze professionali maturate per l'attività espletata in favore del Comune dal 4.12.1995 al 18.12.1997, che risulta regolarmente liquidata dal Consiglio Circondariale dei Geometri di Lucera, per un importo di €. 106.551.800 oltre a €. 800.000 per il citato visto di congruità, e detratti n° 2 acconti per €. 2.000.000, oltre IVA e CAP, versati con delibere di G. C. n° 433/23.10.'95 e 412/31.5.'96; per un ammontare complessivo della parcella, al netto degli acconti liquidati, di €. 128.771.404, di cui €. 2.091.036 per CAP e €. 21.328.568 per IVA; Con nota prot. 9261 del 20.7.'98, il predetto geom. Villani V. notiziava codesta Amm.ne Com.le di voler mettere a sua disposizione l'intero carteggio da lui reperito, con ricerche effettuate anche presso l'Archivio di Stato di Napoli, di Foggia, del Commissariato di Bari, U.T.E. di Foggia etc. e portava a conoscenza che tali atti erano stati già visionati dal competente Collegio dei Geometri, il quale aveva liquidato la parcella e riconosciuto il lavoro effettuato dal detto geometra per conto del Comune di San Nicandro Garganico.; Con nota sindacale del 10.9.'98, prot. 8352 R del 11.9.'98 l'Amm.ne Com.le contestava formalmente la parcella del geom. Villani, ammontante in €. 128.771.404 al netto degli acconti versati, perché troppo elevata in relazione all'incarico conferito, per cui non si condivideva il visto di congruità del Consiglio dell'Ordine dei Geometri di Lucera. In proposito l'Amm.ne Com.le si rimetteva, secondo gli artt. 2233 e 2234 c.c. in quanto il compenso non era stato convenuto tra le parti, alla decisione del giudice sulla base della complessità dell'incarico, della sua durata, dell'importanza dell'opera prestata;
- Considerato che la parcella presentata si riferiva alla sola attività effettuata sino al dicembre 1997, era presumibile che il predetto geometra avrebbe presentato altra parcella per il periodo successivo, con richiesta di altre



ingenti somme. Per tali motivi con delibera di G. C. n° 807 del 8.10.'98 l'Amm.ne Com.le revocava l'incarico conferito al geom. Villani V. quale Consulente Tecnico di Parte del Comune nella controversia confinaria, pendente innanzi al Commissariato Usi Civici di Bari;

- Con nota prot. 12893 del 9.10.'98 l'Avv. Mario BUCCI, difensore del geom. Villani in questa controversia, notiziava l'Ente che il suo assistito, a seguito della nota sindacale del 10.9.'98, aveva fatto ricorso per ingiunzione di pagamento al Tribunale di Lucera, e chiedeva pertanto che gli venisse liquidato il compenso preteso;
- Siccome il Presidente del Tribunale di Lucera aveva rigettato il ricorso, considerando che il Comune avrebbe fatto opposizione, e proponendogli di trasmettere richiesta di pagamento in via contenziosa, il Villani, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Bucci, citava il Comune di San Nicandro Garganico, notificandogli l'atto il 12.11.'98, a comparire innanzi al Tribunale di Lucera per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di £. 106.551.800, + contributo professionale versato alle casse del Collegio in £. 800.000, oltre IVA e CAP e con detrazione degli acconti già incassati;
- Con delibera di G. C. n° 977 del 30.12.'98 l'Amm.ne Com.le proponeva opposizione all'Atto di citazione innanzi al Tribunale di Lucera del Villani, nominando legale dell'Ente l'Avv. Antonio ROSA;
- Con nota prot. 297 del 11.1.2000 l'Ente comunicava alla controparte proposta di transazione a definizione della vertenza, a seguito di diversi incontri già avuti tra le parti come tentativi di bonario componimento della controversia tendenti a giungere ad un accordo transattivo, per un importo complessivo da liquidarsi in £. 120.000.000 a saldo di ogni pretesa;
- Con nota prot. 1138 del 28.1.2000 l'Avv. Bucci, a nome del suo assistito, si dichiarava disposto ad accettare l'offerta, che doveva però accludere anche il pagamento di IVA e CAP per un totale di altre £. 25.000.000;
- Con successive note l'Avv. Bucci chiedeva anche il pagamento delle competenze prof.li, in favore del suo assistito, per il periodo successivo a quello richiesto nell'atto di citazione, e quindi dal dicembre 1997 all'ottobre 1998 per ulteriori £. 200.000.000, con l'eventualità di giungere ad un accordo transattivo;
- Con ulteriore nota prot. 17915 del 30.12.'03 l'Avv. Bucci, sollecitando una definizione transattiva e stragiudiziale della vicenda, proponeva al Comune di corrispondere al suo assistito, per rinuncia a maggiori somme e ad ogni altra pretesa, la somma di £. 160,000,000/ € 82.633,10 complessiva, mentre il compenso al C.T.U. incaricato di verificare se le somme pretese dal geom. Villani corrispondevano al lavoro svolto, sarebbe stato liquidato per un mezzo a carico di ciascuna delle parti in contesa;
- Richiesto il parere dell'Avv. Antonio ROSA, legale dell'Ente, questi con nota prot. 2595 del 20.2.'04 dichiarava il suo parere favorevole alla liquidazione della somma richiesta dalla controparte;
- Con incontri tra le parti si è pervenuti alla firma dell'atto di Accordo Transattivo Extragiudiziale, concordato e firmato nell'ufficio del Direttore Gen.le il giorno 25.05.'04, con il quale l'Amministrazione C.le s'impegnava a pagare in n° 3 rate la somma complessiva di € 77.468,53 al geom VILLANI



Vincenzo come di seguito:

- la 1^a rata di € 25.822,84 entro il 30.09.'04;
- la 2^a " di € 25.822,84 " il 31.03.'05;
- la 3^a " di € 25.822,85 " il 31.03.'06;

- Dopo ulteriori incontri tra le parti l'Amm.ne Com.le concordava, considerando anche gli anticipi già versati per £. 2.000.000, un importo complessivo da liquidarsi al geom. V. Villani di £. 145.000.000/ € 74.886,25 a definitiva chiusura della controversia;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla liquidazione di quanto pattuito con la controparte, e cioè di £. 145.000.000/ € 74.886,25 in n° 3 rate come di seguito:

- la 1^a rata di € 23.240,56 entro il 30.09.'04;
- la 2^a " di € 25.822,84 " il 31.03.'05;
- la 3^a " di € 25.822,85 " il 31.03.'06;

a totale definizione della controversia e totale chiusura di ogni altra pretesa;

Ritenuto dover riconoscere la somma di £. 145.000.000/ € 74.886,25 come debito bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, punto e) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e cioè "Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";

Si allontana dall'aula il consigliere Caruso: Presenti n. 8;

Si procede a votazione e si ottiene il seguente risultato: Favorevoli all'unanimità dei presenti (n.8);

DELIBERA

1. Di riconoscere come debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti della lettera e), del comma 1, dell'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, la somma di £. 145.000.000/ € 74.886,25;
2. Di dare atto che la somma suindicata verrà liquidata al geom. Villani Vincenzo, nato a San Nicandro Garganico il 26.05.1946 e ivi residente in Via F.lli Maglione n° 41 – Cod. fisc. VLLVCN46E26I054Y - con determinazione del Responsabile del Settore LL. PP., in n° 3 rate come di seguito riportate:
 - la 1^a rata di € 23.240,56 entro il 30.09.'04;
 - la 2^a " di € 25.822,84 " il 31.03.'05;
 - la 3^a " di € 25.822,85 " il 31.03.'06;
3. Di trasmettere la presente deliberazione alla procura regionale della Corte dei Conti, corredata dagli atti relativi;
4. Di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario di provvedere ai competenti adempimenti.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 43 DEL 2004

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 5 Settore geom. Angelo Campanozzi, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Richiamata la precedente deliberazione del Commissario Straordinario n. 85 del 05.04.2002, avente per oggetto: adozione Piano di Lottizzazione Insula Di/4 Parziale Comparti n. 12 – 13 – 15 e 16 in Ditta Giagnorio Matteo ed altri, in cui veniva riportato al punto n. 2, del deliberato la seguente dicitura: subordinando l'approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione all'avvenuta sottoscrizione del piano stesso da tutti i proprietari interessati;

Ritenuto dover abrogare il punto n. 2 sopra descritto, in quanto non necessario ai fini dell'approvazione della lottizzazione;

Si procede a votazione e si ottiene il seguente risultato: Favorevoli all'unanimità dei presenti (n.8);

D E L I B E R A

- 1) Di abrogare il punto n. 2) della delibera del Commissario Straordinario n. 85 del 05.04.2002, in cui veniva riportato la seguente dicitura: di subordinare l'approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione in oggetto, all'avvenuta sottoscrizione da tutti i proprietari interessati;



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 44 DEL 2004

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 5 Settore geom. Angelo Campanozzi, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Richiamata la precedente deliberazione del Commissario Straordinario n. 85 del 05.04.2002, esecutiva dal 19.04.2002, con la quale è stato adottato il Piano di Lottizzazione Insula Di/4 Parziale Comparti n. 12 – 13 – 15 e 16 in Ditta Giagnorio Matteo ed altri;

Visto che la delibera sopraindicata è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09.04.2002 al 24.04.2002;

Che dell'adozione e deposito degli atti è stato dato pubblico avviso all'Albo Pretorio del Comune a mezzo di Rende Noto affisso per 10 giorni dal 08.05.2002 al 18.05.2002;

Che è stato pubblicato sul Quotidiano "FOGGIA" del 7 maggio 2002 ;

Che con manifesti affissi all'Albo Pretorio e nelle strade cittadine è stata data ampia pubblicità;

Vista la nota a firma del Segretario Generale in data 18 giugno 2002 prot. n. con la quale trasmette il rende noto relativo all'adozione del progetto di lottizzazione insula Di/4 affisso all'Albo Pretorio dal 8 maggio al 18 maggio 2002 per 10 giorni consecutivi senza che siano state presentate osservazioni da parte di cittadini nei successivi 20 giorni.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Capo Settore Urbanistica;

Visto il Nulla-Osta dell'AUSL FG/1 in data 20.01.2004;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio del Genio Civile di Foggia ai sensi dell'art. 13 della legge 02.02.1974 n. 64 in data 3 giugno 2002 prot. n. 8666 acclarato al protocollo generale del Comune in data 4 giugno 2002 prot. 7705;



Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 6.9.2004 con la quale è stato abrogato il punto n. 2 della delibera del Commissario Straordinario n. 85 del 5.4.2002 in cui veniva riportato la seguente dicitura: di subordinare l'approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione in oggetto, all'avvenuta sottoscrizione da tutti i proprietari interessati;

Ritenuto dover approvare in via definitiva il Piano di Lottizzazione in parola;

Si procede a votazione e si ottiene il seguente risultato: Favorevoli all'unanimità dei presenti (n. 8);

Subito dopo la votazione rientra in aula il consigliere Caruso: Presenti n.9;

DELIBERA

- Di approvare in via definitiva il Piano di Lottizzazione Insula Di/4 Parziale Comparti N. 12, 13, 15 e 16 per conto della Ditta Giagnorio Matteo ed altri, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario N. 85 del 05.04.2002.

Il Sindaco, per puntualizzare l'operato, legge l'art. 24 del regolamento del Consiglio Comunale

Che recita testualmente: " *Art. 24 Seduta seconda convocazione:*

1. *Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno sette consiglieri.*
2. *E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha avuto luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.*
3. *Non è seduta di seconda convocazione, quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.*
4. *L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta.*
5. *Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente comma 4. "*

A proposito della manifestazione sull'eccidio in Russia dice che è passato sotto le finestre del Consigliere Di Salvia e non vi era nessuna candela e nessuna lampadina accesa: solo il televisore funzionava.



sannicandro.org

Il Consigliere Zaccagnino Gianmario Emanuele: essere Consigliere Comunale non vuol dire alzare la mano senza capire ciò che si approva, ma, certamente, non è opposizione quella della minoranza che brilla per l'assenza, per la mancanza di proposte concrete e serie. La maggioranza compie il proprio dovere e vota ciò che prepara.

Infine il Presidente del Consiglio dichiara sciolta la seduta.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 45 DEL 2004

Precisato che all'appello nominale risultano presenti Sassano, Pignatelli, Contessa, Vocale, Altieri, D'Antuono, De Luca, Urbano e Benedettino,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato la mancanza del numero legale dichiara sciolta la seduta.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 46 DEL 2004

Il Sindaco illustra l'argomento chiedendone l'approvazione anche per l'immediata esecutività, la pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione mediante corriere (Messo, Vigile Urbano o altri) alla Prefettura di Foggia ;

Il consigliere C.le Sassano dichiara di astenersi dalla votazione in quanto non ha avuto tempo di documentarsi. Accenna, altresì, che Zaccagnino Gianmario Emanuele non è consigliere C.le in quanto non è stata adottata la delibera di surroga;

Il consigliere c.le Altieri Valentino, a nome della minoranza, dichiara l'astensione dal voto;

Il consigliere Caruso afferma che è giusto da parte dell'A.C. aiutare con i contributi da richiedere i cittadini che hanno subito i danni a causa del sisma;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del IV Settore LL.PP. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che:

- Con direttiva n. 2 del 07/10/2003, pubblicata sul BURP n. 122 del 23/10/2003, venivano definite le fasi temporali entro le quali i Comuni dovevano provvedere agli adempimenti relativi agli eventi sismici occorsi in data 31/10/2002 nella provincia di Foggia;
- Con delibera di G.C. n. 233 del 27/11/2003 veniva conferito incarico all'Ing. Guerrieri Michele di completare le schede di 1° livello di rilevamento danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari e agibilità di edifici nell'emergenza post-sismica ed elaborazione della perimetrazione dei P.E.U. e dei P.E.S.;
- Con deliberazione di C.C. n. 1 del 10/01/2004 veniva approvata la perimetrazione dei P.E.U. e dei P.E.S. del Comune di San Nicandro Garganico;



- Richiamata la Direttiva del 28 agosto 2003 del Commissario delegato eventi sismici, pubblicata sul B.U.R.P. del 4 settembre 2003 n. 101, al cui art. 14 stabilisce che “i Comuni, sulla base delle domande prodotte in base al precedente art. 5, definiscono con deliberazione della Giunta Comunale la graduatoria degli edifici distrutti o danneggiati dall’evento calamitoso, posti sia negli ambiti territoriali compresi nei P.E.U. che individuati come interventi singoli”;
- Richiamata, altresì, la delibera di G.C. n. 98 del 28/05/2004 di approvazione della graduatoria degli edifici privati danneggiati dall’evento calamitoso del 31/10/2002;
- Visto il decreto n. 89 prot. nr. 1369 del 27/05/2004, a firma del Presidente della Regione Puglia Commissario Delegato per gli eventi sismici nella provincia di Foggia, con il quale si invitano i Comuni interessati dal sisma ad inviare al Commissario delegato i piani di cui all’art. 1, comma 2, della legge 286/2002 e art. 6, comma 4, della D.C. 28/08/2002 entro il 31 agosto 2004;
- Letto l’allegato a) della presente deliberazione, ad oggetto “graduatoria degli edifici privati distrutti o danneggiati dall’evento calamitoso del 31/10/2002 compresi nei PEU e PES – STIMA DEL CONTRIBUTO”;
- Letto l’allegato b) della presente deliberazione, ad oggetto “Edifici pubblici o di pubblico interesse distrutti o danneggiati dall’evento calamitoso del 31/10/2002 – STIMA DEL CONTRIBUTO”;

Ritenuto dover approvare i citati allegati al fine di richiedere i finanziamenti necessari per la riparazione degli immobili interessati dal sisma;

Si procede a votazione e si ottiene il seguente risultato: favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Sassano, Altieri, D’Antuono, De Luca, Di Salvia);

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato a) della presente deliberazione, ad oggetto “graduatoria degli edifici privati distrutti o danneggiati dall’evento calamitoso del 31/10/2002 compresi nei PEU e PES – STIMA DEL CONTRIBUTO”, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l’allegato b) della presente deliberazione, ad oggetto “Edifici pubblici o di pubblico interesse distrutti o danneggiati dall’evento calamitoso del 31/10/2002 – STIMA DEL CONTRIBUTO”, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di trasmettere la presente al Commissario Delegato per gli eventi sismici verificatisi nella provincia di Foggia;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Sassano, Altieri, D’Antuono, De Luca, Di Salvia).



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 47 DEL 2004

Il Sindaco, On, Nicandro Marinacci, riferisce che è pervenuta una lettera del Colonnello dei Carabinieri Marco Fornasini il quale partecipa l'assunzione del nuovo incarico di Comandante del Raggruppamento Tecnico Logistico Amministrativo del Comando Interregionale Carabinieri "Ogaden" in Napoli e coglie l'occasione per ringraziare il Sindaco per la collaborazione offertagli in ogni circostanza.

Continua proponendo al Consiglio Comunale di votare l' encomio solenne in onore del citato Colonnello per i brillanti successi conseguiti nella Provincia di Foggia dallo stesso e dai Reparti posti sotto il suo comando, nella lotta contro la malavita organizzata, in primis, e le altre attività illecite.

Il tutto a beneficio delle popolazioni garganiche oneste, laboriose e rispettose dei rappresentanti dello Stato, in primo luogo dell'Arma dei Carabinieri.

Il nuovo incarico è il giusto riconoscimento da parte dei Superiori per le capacità dimostrate nello svolgimento del proprio compito qui in terra di Capitanata.

Il radicamento nel tessuto sociale nell'Arma dei Carabinieri. Diffuso, vario, ben caratterizzato, efficace, universalmente riconosciuto, sicuramente è dovuto anche alla dedizione, al sacrificio, all'eroismo, alla sofferta quotidianità di uomini come la Persona del Colonnello Fornasini.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

vista la proposta formulata dal Sindaco,
con voti unanimi

DELIBERA

1. Di esprimere encomio solenne al Colonnello Marco Fornasini per le motivazioni espresse in narrativa;
2. Di inviare copia del presente deliberato:
 - all'interessato;
 - al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma;
 - al Comando Regionale dell'Arma dei Carabinieri di Bari;
 - al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - al Comando Stazione dei Carabinieri di San Nicandro Garganico;



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 48 DEL 2004

Il Consigliere Comunale Caruso Michele legge il contenuto di una sua dichiarazione che viene allegata agli atti sotto la voce "B".

Il Presidente del Consiglio Nazario Vocale comunica che il Consigliere Comunale Del Conte Michele gli ha fatto pervenire la giustificazione della sua assenza in seno al Consesso dovuta alla contemporanea presenza in una riunione c/o la Provincia di Foggia.

Il Consigliere Comunale Angelo Pignatelli legge il contenuto di una sua dichiarazione che viene allegata agli atti sotto la voce "C".

In risposta al contenuto della dichiarazione, il Presidente del Consiglio sottolinea che, trattandosi di accapi tecnici, solo per questo Consiglio Comunale, data l'urgenza, non sono state trasmesse le relative proposte ai capi gruppo e che, in merito alla Conferenza degli stessi, il consigliere Pignatelli conosce il suo pensiero.

Relaziona sull'accapo l'Assessore Michelina Stuccilli

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

-il Responsabile del I Settore dott.ssa Antonietta SANTODIROCCO, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-il Responsabile di Ragioneria, dott. Giuseppe GIAGNORIO, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000- n.267, hanno espresso parere favorevole;

Vista la L.R. 11 maggio 1990 n.28 con la quale si fissano le "Norme organiche in materia di programmazione e promozione di attività culturali e di musica, teatro e cinema" e prevedendo, all'art.4, anche contributi a favore dei Comuni che promuovono attività richiamate nella suddetta legge;

Constatato che l'Amministrazione Comunale, già da anni, provvede alla programmazione e realizzazione di attività culturali, musicali, cine-teatrali, e che, per la prossima programmazione, intende inserirne di ulteriori oltre a quelle che annualmente vengono riproposte, come risulta dall'allegata relazione, denominata allegato "A", che è parte integrante del presente atto;

Considerato che è necessario impegnare la somma di € 107.772,70 pari al 50% del costo complessivo delle iniziative da realizzare e dei contributi previsti;



Si procede a votazione e si ottiene il seguente risultato:

Favorevole all'unanimità dei presenti anche per l'immediata esecutività.

D E L I B E R A

-

1.di impegnare la somma di € 107.772,70, pari al 50% del costo complessivo delle iniziative da realizzare da settembre 2004 ad agosto 2005, ai sensi della L:R. n. 28 del 11 maggio 1990 ad oggetto "norme organiche in materia di programmazione e promozione di attività culturali e di musica, teatro e cinema", come risulta dall'allegata relazione, denominata allegato "A", che è parte integrante del presente atto;

2.di imputare la suddetta somma ai segg. capp.2109/1-1515-1506-1207-1505-1206-2078-2078/1-2081-1050-1521 del B.E.F.2004 / 2005;

3.di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, all'unanimità dei presenti.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 49 DEL 2004

Il Sindaco, On. Nicandro Marinacci, illustra l'accapo chiedendone l'approvazione anche per l'immediata esecutività.

Il Consigliere Comunale Angelo Pignatelli chiede delucidazioni che gli vengono subito fornite.

Si dà atto dell'uscita dall'aula del Consigliere Caruso Michele: pertanto presenti sono 11.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole;

PREMESSO che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 01/02/1999 è stato approvato il Regolamento disciplinante l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;

con successivo atto del Commissario Straordinario n. 57 del 01/03/2002 si è proceduto alla modifica e all'adeguamento di detto Regolamento;

che all'interno del Regolamento non sono specificate le forme di gestione di cui l'ente potrebbe avvalersi;

CONSIDERATO che, da una semplice lettura del suo art. 8, non si evince in modo chiaro che l'attività a cui si fa riferimento è l'intera attività di gestione delle entrate tributarie che spetta al funzionario responsabile così come previsto dalla normativa di riferimento di ciascun tributo;

RITENUTO, al fine di interpretare nel modo corretto, oggi per allora, quanto stabilito dall'art. 8 del suddetto regolamento e alla luce delle normative successive intervenute a chiarimento della disciplina applicabile agli enti locali (D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli enti locali), dover meglio esplicitare quanto formulato in precedenza modificando ed integrando lo stesso nei seguenti termini:

- sostituzione della parola "riscontro" con la parola "gestione" nel titolo dell'articolo 8;
- sostituzione del comma 2° con il seguente:
 - o " 2. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:



1. gestione diretta dell'Ente, anche in associazione con altri Enti Locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 2. affidamento, mediante convenzione, ad azienda speciale di cui all'articolo 113, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 3. affidamento, mediante convenzione, a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale di cui all'articolo 113, lettera e), del Decreto Legislativo n. 267/2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 4. affidamento in concessione, mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
- o La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente."

Si procede a votazione e si ottiene il seguente risultato:

Favorevole all'unanimità dei presenti anche per l'immediata esecutività.

D E L I B E R A

1. per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, di modificare ed integrare l'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie nel modo seguente:
 - sostituzione della parola "riscontro" con la parola "gestione" nel titolo dell'articolo 8;
 - sostituzione del comma 2° con il seguente:
 - o " 2. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - gestione diretta dell'Ente, anche in associazione con altri Enti Locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - affidamento, mediante convenzione, ad azienda speciale di cui all'articolo 113, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000;



- affidamento, mediante convenzione, a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale di cui all'articolo 113, lettera e), del Decreto Legislativo n. 267/2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - affidamento in concessione, mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 - o La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente."
2. costituendo il presente atto una interpretazione di quanto già stabilito precedentemente, di stabilire che tale modifica entri in vigore dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con delibera di C.C. n. 6 del 01/02/1999 ovvero dal 1/01/1999;
 3. che venga inviata copia, entro trenta giorni dalla data in cui sarà divenuto esecutivo, al Ministero dell'economia e delle finanze per i controlli di loro competenza nonché per la richiesta di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 4. di rendere la presente immediatamente eseguibile, all'unanimità dei presenti.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 50 DEL 2004

Relaziona il Sindaco.

Il Consigliere Comunale Angelo Pignatelli legge le sue considerazioni che fa allegare agli atti ("A")

Premesso che:

- fra poche settimane il Reparto Aziendale dell'Acquedotto Pugliese di San Severo sarà totalmente smantellato e accorpato a quello di Foggia;
- i conseguenti disagi saranno notevoli sia per il personale che verrà trasferito a Foggia sia per gli utenti che, per il disbrigo delle pratiche, saranno costretti a recarsi nella Provincia.

Considerato che si parla tanto di "migliore qualità ed efficienza dei servizi" che nella fattispecie verrebbe a mancare in quanto in tutte le organizzazioni aziendali si mira ad attuare il decentramento amministrativo delle funzioni alle sedi periferiche per una completa e perfetta capacità operativa;

Considerato, altresì, che la sede di San Severo diventerà solo un "front office" cioè uno sportello di rappresentanza per le volture ed altre pratiche secondarie;

Dato atto che San Severo è oggi un punto di riferimento nel settore di un comprensorio di circa 150 chilometri per cui sarebbe abbandonato al suo destino, creando assurdi disagi a tante popolazioni che hanno già fatto i conti con altri dolorosi ridimensionamenti;

Ritenuto non solo difendere il diritto a conservare la sede di Reparto dell'Acquedotto Pugliese di San Severo ma addirittura a chiedere un'altra sede periferica in questa Città che si pone quale centro di smistamento dell'utenza garganica;

Si procede a votazione e si ottiene il seguente risultato:

Favorevole all'unanimità dei presenti anche per l'immediata esecutività.

DELIBERA

-Di far voti alla Direzione Centrale di "AQP" S.p.A. per difendere il diritto non solo a conservare la sede di Reparto dell'Acquedotto Pugliese di San Severo ma addirittura a chiedere un'altra sede periferica in questa Città che si pone quale centro di smistamento dell'utenza garganica, mettendo a disposizione idonei locali;



sannicandroorganico.org

-Di interessare della questione anche il Presidente della Regione Puglia ed il Ministro dei Lavori Pubblici per difendere le ragioni di un enorme territorio della Provincia di Foggia.

- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, all'unanimità dei presenti.